

**COMUNE DI
CORNAREDO (MI)**



**Regolamento del
Sottosuolo Stradale,
manomissione e rottura del suolo pubblico**

Marzo 2008

PREMESSA	2
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1. OBIETTIVI GENERALI	4
ART. 2. FINALITÀ	4
ART. 3. UFFICIO DEL SOTTOSUOLO	5
ART. 4. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	6
ART. 5 SOGGETTI COINVOLTI	7
TITOLO II PIANIFICAZIONE	9
ART. 6 COORDINAMENTO	9
ART. 7 PROGRAMMAZIONE	10
ART. 8 CARTOGRAFIA E GESTIONE DATI.....	10
ART. 9 PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO.....	11
TITOLO III ATTIVITÀ DI CONCESSIONE	14
ART. 10 CONCESSIONE.....	14
ART. 11 PROCEDURA	14
ART. 12 OBBLIGHI E DECADENZA.....	18
TITOLO IV ESECUZIONE OPERE.....	21
ART. 13 INIZIO E SVOLGIMENTO LAVORI	21
ART. 14 ULTIMAZIONE LAVORI.....	22
ART. 15 RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE	23
ART. 16 SANZIONI E RESPONSABILITÀ.....	24
TITOLO V ONERI ECONOMICI E GARANZIE.....	26
ART. 17 ONERI ECONOMICI	26
ART. 18 GARANZIE E CAUZIONI.....	27
ART. 19 NORME CONCLUSIVE	28
GLOSSARIO	29

Premessa

Il Regolamento è stato predisposto in attuazione del Regolamento Regionale n° 3 del 28 Febbraio 2005 “Criteri guida per la redazione del “Piano Urbano Generale Dei Servizi nel Sottosuolo comunale”, emanato in attuazione dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n° 26 del 12 Dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.”

Il Regolamento è composto da cinque titoli:

- Disposizioni generali
- Pianificazione
- Attività di concessione
- Esecuzione opere
- Oneri economici e garanzie

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda:

- alle norme nazionali e regionali vigenti;
- al Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.) ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e s.m.i.);
- alle normative UNI-CEI;
- ai regolamenti presenti a livello comunale.

Titolo I

Disposizioni generali

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi generali

1. Il Comune opera per l'attuazione della Direttiva 03/03/1999 del Dipartimento Aree Urbane (G.U. n° 58 del 11/03/1999), della Legge Regionale n° 26 del 12/12/2003, del Regolamento Regionale n° 3 del 28/02/2005, della Legge Regionale n° 12 dell'11/03/2005 "Legge per il governo del territorio", del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), delle normative UNI/CEI (70029, 70030).
Per le condotte di gas combustibile si fa riferimento alla norma UNI-CEI 10576 (D.M. del 24/11/1984 e s.m.i.).
2. Il Comune disciplina l'utilizzo del sottosuolo stradale, svolge un'azione congiunta sul sistema delle reti stradali e delle infrastrutture sia in fase di pianificazione che di gestione e di intervento, applica i relativi oneri economici e sottoscrive le convenzioni con le Aziende.
3. Il Comune istituisce l'Ufficio del Sottosuolo secondo quanto previsto dall'art. 19 della D.P.C.M. 03/03/1999 e dall'art. 12 del Regolamento Regionale n° 3 del 28/02/2005.
4. Il Comune redige il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della Direttiva 03/03/1999, secondo l'art. 38 della L.R. n° 26 del 12/12/2003 ed il Regolamento Regionale n° 3 del 28/02/2005 e secondo l'art. 9, comma 8 della L.R. n° 12 dell'11/03/2005 ("Piano dei servizi").

Art. 2. Finalità

1. Il Comune opera per perseguire un:
 - a) impiego razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprassuolo;
 - b) coordinamento e controllo degli interventi sul territorio stradale, superficiale e sotterraneo;
 - c) rilievo cartografico georeferenziato dei tracciati delle reti, delle loro strutture e il monitoraggio dei dati, in collaborazione con i gestori a supporto dell'azione dell'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia;
 - d) programma, previsto nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), di infrastrutture sotterranee come definite dall'art. 34, comma 3

- della L.R. n° 26/03, per l'alloggiamento dei servizi a rete da realizzare direttamente o affidandole a terzi;
- e) utilizzo efficiente ed economico delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;
- f) contenimento degli scavi sulle strade urbane e limitare i costi sociali in presenza di reti tecnologiche.

Art. 3. Ufficio del Sottosuolo

A) Istituzione della struttura

1. Il Comune istituisce con atto di giunta, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, una struttura cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con le Aziende Erogatrici e gli altri Enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, secondo l'art. 19 della D.P.C.M. 03/03/1999 e secondo l'art. 12 del Regolamento Regionale n° 3 del 28/02/2005.
2. Il Comune organizza il funzionamento dell'Ufficio in termini di personale e di strutture tecnico - amministrative anche attraverso la collaborazione con altri uffici comunali. L'Ufficio, per lo svolgimento delle varie attività, potrà avvalersi dell'apporto di aziende erogatrici.
3. In fase transitoria, prima dell'istituzione dell'Ufficio del Sottosuolo, i compiti di esso saranno lasciati agli enti preposti del Comune.

B) Funzioni tecnico – amministrative

1. L'Ufficio acquisisce annualmente dalle Aziende Erogatrici la cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche, secondo il disposto dell'art. 15, comma 5 della D.C.P.M. 03/03/1999, dell'art. 35, comma 1, punto c) della L.R. n° 26/03 e dell'art. 11, comma 1 del Regolamento Regionale n° 3 del 28/02/2005, e provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema stradale ed alle infrastrutture in collaborazione con il SIT comunale.
2. L'Ufficio predispone:
 - a) i moduli della documentazione prevista per le concessioni, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri economici e le cauzioni;
 - b) l'insieme delle procedure con le normative di riferimento;
 - c) il coordinamento scavi, per conto delle Aziende Erogatrici, sulla base della cartografia ufficiale di cui al comma 1;

- d) il programma degli interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete previsti nel triennio e nell'anno, in collaborazione con le Aziende Erogatrici;
 - e) una mappa dei "lavori in corso" nel territorio comunale.
4. L'Ufficio collabora con l'Ufficio Legale del Comune nella predisposizione delle convenzioni tipo.
5. L'Ufficio promuove iniziative per l'informazione e comunicazione alla cittadinanza relativamente ai lavori in corso nel comune ed a quelli in programmazione.

Art. 4. Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le manomissioni del suolo pubblico nell'intero ambito territoriale del Comune di Cornaredo, e gli interventi per:
- a) la realizzazione di infrastrutture nelle aree:
 - previste dal piano;
 - di nuova urbanizzazione;
 - di riqualificazione urbana;
 - soggette a rifacimenti e/o integrazioni dei sottosistemi esistenti secondo le disposizioni di Legge (art. 6, comma 4 e 5 della D.P.C.M. 03/03/1999)L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.
 - b) l'alloggiamento nel sottosuolo dei seguenti servizi a rete:
 - acquedotti;
 - condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
 - elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
 - reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
 - condotte per il teleriscaldamento;
 - condutture per la distribuzione del gas.
2. Le presenti prescrizioni integrano il vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, e per l'applicazione della relativa tassa - T.O.S.A.P.".

3. Il Regolamento non norma l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree.
Il Comune può concordare con le Aziende Erogatrici che gestiscono linee aeree, la posa interrata nell'ambito del proprio territorio attraverso specifiche convenzioni.
4. Le prescrizioni elaborate, relativamente alla sola parte delle infrastrutturazioni, non riguardano le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda Erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.).

Art. 5 Soggetti coinvolti

1. Nell'ambito delle attività sul suolo e sottosuolo sono individuati i seguenti soggetti:
 - a) le Aziende Erogatrici:
sono le Società e gli Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatarie dei servizi a rete, che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in armonia con gli indirizzi del Comune e degli interventi sulla reti stradali.
Le Aziende Erogatrici devono mantenere tutti i loro manufatti collocati sul suolo e sottosuolo stradale, le reti, le opere accessorie e quant'altro posato.
 - b) le Imprese Esecutrici:
sono le Imprese che realizzano i nuovi servizi a rete, le infrastrutture polifunzionali, ed effettuano le manutenzioni dei servizi a rete presenti nel territorio comunale.
 - c) i Privati:
sono i soggetti privati, gli Enti o le Società che intervengono sul suolo e sottosuolo pubblico.

Titolo II

Pianificazione

Titolo II Pianificazione

Art. 6 Coordinamento

1. L'Ufficio coordina gli interventi relativi al sottosuolo stradale, ai sottosistemi a rete ed alle infrastrutture presenti, collaborando con gli altri Uffici, Servizi e Settori del Comune interessati e con le Aziende Erogatrici.

L'Ufficio comunica periodicamente alle stesse Aziende Erogatrici l'elenco degli interventi previsti dal Piano di Governo del Territorio (PGT), dai Piani Attuativi, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), e l'elenco degli interventi legati a Permessi di Costruire, che il Settore Gestione del Territorio del Comune segnalerà all'Ufficio stesso.

2. L'Ufficio, a sua discrezione, convoca una riunione di coordinamento, finalizzata a conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo, a valutare i programmi degli interventi previsti dal Comune, dagli Enti, dai privati e dalle Aziende Erogatrici e a fissare il programma delle opere da effettuare.

Le Aziende Erogatrici sono tenute a trasmettere ogni anno il proprio Programma Operativo Annuale per l'anno successivo, costituito da una relazione generale, da un programma dei lavori, da una planimetria generale in scala 1:5000 o eventualmente da una o più planimetrie di dettaglio in scala 1:1000 (formato DWG, MXD o SHP), nonché da tabelle riportanti l'indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare.

Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione e coordinamento tra le Aziende Erogatrici e tra esse ed il Comune di Cornaredo) dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di manutenzione delle reti programmati e prevedibili per l'anno successivo.

Contestualmente le Aziende Erogatrici sono tenute a trasmettere ogni anno la cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata (formato DWG, MXD o SHP) dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria competenza, che sarà utilizzata dall'Ufficio per effettuare il coordinamento scavi. La prima stesura della cartografia competerà al Comune, mentre gli aggiornamenti alle Aziende Erogatrici.

L'Ufficio definisce con i partecipanti alla Riunione di Coordinamento:

- il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'anno dislocati nel territorio comunale;
 - la tempistica di inizio e di fine lavori degli interventi;
 - le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e di segnalazione dei lavori;
 - il rapporto con il Comando di Polizia Locale e gli altri Uffici, Servizi e Settori comunali.
3. L'Ufficio attiva, ogni volta che lo ritiene necessario, la Conferenza dei Servizi al di fuori delle due riunioni semestrali secondo le disposizioni previste dalla Legge n° 241/90 e s.m.i. (Legge n° 340/00).
 4. L'Ufficio esamina i programmi presentati dalle Aziende Erogatrici, e coordina i loro interventi per conseguire un'azione organica degli interventi nella stessa area e limitare i costi sociali.
 5. L'Ufficio annualmente riceverà dalle Aziende Erogatrici un rapporto sullo stato dei sottosistemi.

Art. 7 Programmazione

1. L'Ufficio svolge l'azione di programmazione degli interventi operati sul suolo pubblico in collaborazione con le Aziende Erogatrici.

La programmazione è volta ad attuare una gestione complessiva degli interventi sulle reti dei sottosistemi presenti nel territorio comunale, per migliorare l'uso del suolo e del sottosuolo stradale ed offrire alla città servizi efficienti, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione, di inquinamento ed i costi sociali.

Gli interventi programmati dal Comune sono inseriti nel programma triennale degli interventi e nel relativo aggiornamento annuale.

Art. 8 Cartografia e Gestione dati

1. L'Ufficio predispone la mappatura georeferenziata dei tracciati delle reti e delle infrastrutture sotterranee sulla base delle cartografie fornite dalle Aziende Erogatrici.
2. Le Aziende Erogatrici sono tenute a mantenere costantemente aggiornati i dati tecnici e cartografici relativi ai propri impianti, a renderli disponibili al Comune senza oneri economici ed a fornire semestralmente i dati tecnici e cartografici (secondo costruito) relativi ai lavori eseguiti.

3. Le Aziende Erogatrici, nella fornitura delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, devono precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione (indicando il lato della strada occupato), la profondità, la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia, e devono indicare le seguenti caratteristiche principali:
- a) gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, del materiale e della dimensione;
 - b) elettricità, illuminazione pubblica: tensione nominale, materiale;
 - c) telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.

Art. 9 Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo

1. Il Comune elabora il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) che viene approvato dall'Amministrazione Comunale come specificazione settoriale del Piano dei Servizi nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T. - artt. 8 e 9 della L.R. n° 12 dell'11/03/2005) e viene predisposto come previsto dall'art. 3, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale n° 3 del 28/02/2005 e dall'art. 38 della L.R. 26/03.
2. Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) ha carattere decennale e viene attuato con piani operativi annuali che tengono conto del piano triennale delle opere pubbliche e dei piani industriali delle Aziende Erogatrici, fatta eccezione per gli interventi non programmabili che rispondono alle regole fissate dalle Autorità competenti.
3. Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) individua le direttrici di sviluppo della infrastruttura sotterranea, i relativi tracciati e le tipologie che nel tempo serviranno il territorio comunale.
4. L'infrastruttura sotterranea, quale opera di urbanizzazione primaria, deve obbligatoriamente possedere i requisiti previsti dagli artt. 6, 7, 8 del R. R. n° 3 del 28/02/2005 e, come previsto dall'art. 39 della L.R. n° 26/03, deve essere comunque realizzata per:
 - a) ambiti soggetti a pianificazione attuativa (aree di nuova urbanizzazione o di recupero urbanistico) – in tal caso la realizzazione dell'infrastruttura, quale opera di urbanizzazione primaria, compete al soggetto attuatore;
 - b) significativi interventi di riqualificazione urbana (sottopassi, ecc.);
 - c) aree già urbanizzate, nei casi di manutenzione straordinaria sulle reti o sulla sede stradale (riferita alla classificazione funzionale prevista dal Nuovo Codice

della Strada), che prevedano pavimentazioni di pregio o che riguardino la rete primaria per tratti superiori a 50 m.

5. Il procedimento concessorio di interventi di infrastrutturazione prevede la convocazione della Conferenza di Servizi (L. n° 241/90 e s.m.i. e L. n° 340/00) nei seguenti casi:
 - a) intervento non previsto nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) o nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.R. n° 26/03;
 - b) intervento di rilevanza sovracomunale ai sensi dell'art. 5, comma 4 del R.R. n° 3 del 28/02/2005.
6. La gestione delle infrastrutture è regolata da una convenzione che il Comune stipula con i Concessionari, sulla base delle disposizioni dell'art. 40 della L.R. n° 26/03.
7. L'Ufficio non autorizza la posa di nuovi servizi a rete e il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, qualora nella stessa tratta vi siano infrastrutture polifunzionali adeguatamente dimensionate per le esigenze delle Aziende Erogatrici.
8. Il Comune ha facoltà di trasferire, a proprie spese, i servizi a rete esistenti delle varie Aziende Erogatrici nelle infrastrutture polifunzionali.
In tal caso il Comune impone alle Aziende Erogatrici la tariffa per l'utilizzo dell'infrastruttura, salvo quanto diversamente disciplinato nelle convenzioni in essere.

Titolo III

Attività di Concessione

Titolo III Attività di Concessione

Art. 10 Concessione

Ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Regionale n° 3 del 28/02/2005, il Comune di Cornaredo rilascia, nelle forme previste dalla Legge, concessioni che consentono l'attraversamento e l'uso della sede stradale e delle relative pertinenze con condutture e cavi, sia aerei che sotterranei (installazione di sottoservizi in aree urbane e di nuova urbanizzazione; manutenzione, sostituzione e potenziamento dei sottoservizi in aree urbanizzate), ed inoltre autorizza qualsiasi opera, deposito e cantiere stradale.

Art. 11 Procedura

1. Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acqua, fognature, gas, telegrafiche, telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), infrastrutture secondo la L.R. n° 26/03 e simili, deve chiedere la relativa *concessione* comunale, producendo istanza in bollo (D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.) indirizzata al Settore Lavori Pubblici, salvo quanto previsto da apposite convenzioni e protocolli già in essere o da stipularsi con Aziende Erogatrici o privati nel settore della telecomunicazione e in settori quali acqua, gas, energia elettrica o ad essi assimilabili.
2. Il Comune deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale la data di ricevimento della domanda, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune.
3. La concessione dell'intervento, secondo la tipologia, segue una procedura ordinaria o semplificata, fissata dall'Ufficio.

A) Procedura ordinaria

Il richiedente che intende, nel rispetto della programmazione annuale, effettuare:

- a) interventi di manutenzione straordinaria dei servizi a rete o delle infrastrutture esistenti;
- b) infrastrutturazioni con strutture sotterranee polifunzionali (S.S.P.) secondo la L.R. 26/03;

dovrà produrre la domanda di concessione almeno tre mesi prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione prevista nello specifico allegato.

B) Procedura semplificata

Il richiedente che deve:

- a) occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie ed opere ad esse attinenti;
- b) effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o un nuovo allacciamento all'utenza;

presenta una domanda di concessione almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione tecnico amministrativa prevista nello specifico allegato.

C) Interventi d'urgenza

Il richiedente che deve eseguire un intervento d'urgenza, deve segnalarlo prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio e alla Polizia Locale a mezzo fax, specificando le ragioni che rendono indifferibile l'intervento ed il tempo di esecuzione nel suo complesso (scavo, riparazione, ripristino provvisorio), che non potrà essere superiore a 10 giorni.

Tale intervento è immediatamente autorizzato con l'obbligo di inizio il giorno stesso dell'invio della comunicazione fax secondo la procedura prevista nello specifico allegato.

D) Iter amministrativo

1. L'Ufficio, ricevuti dal protocollo comunale la domanda di concessione e la documentazione tecnica:

- a) istruisce la pratica;

- b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi del Programma Operativo Annuale;
 - c) valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.
2. L'Ufficio può richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche.
 3. L'Ufficio assume ogni utile informazione presso altri Settori comunali, Aziende Erogatrici e privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede la concessione per verificare le eventuali sovrapposizioni tra più Aziende Erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali.
 4. L'Ufficio, conclusa questa fase, può effettuare una riunione con il richiedente per una valutazione congiunta.
 5. L'Ufficio, in caso di necessità, può attivare la Conferenza dei Servizi (L. 241/90 e s.m.i. e L. n° 340/00).
 6. Sarà in ogni caso respinta la domanda irregolarmente o insufficientemente documentata.
 7. Il richiedente può ripresentare la domanda che tenga conto dei rilievi dell'Ufficio.
 8. Entro il termine di sessanta giorni l'Ufficio comunica al Concessionario l'avvenuto rilascio dell'atto di concessione, ovvero il diniego ed i motivi dello stesso.
 9. L'avviso di avvenuto rilascio riporta, tra gli altri, i seguenti dati:
 - l'importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento di cui al successivo art. 18;
 - il termine utile per il ritiro dell'atto di concessione presso l'Ufficio, trascorso il quale l'atto stesso deve considerarsi decaduto e la richiesta archiviata.
 10. Il Comune di Cornaredo si riserva comunque la facoltà per ragioni di pubblico interesse:
 - di indicare suolo pubblico e percorsi diversi da quelli proposti dal richiedente, se non precedentemente definiti con altri enti pubblici;
 - di concordare spostamenti di sottoservizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo pubblico per ragioni di pubblica utilità o per la realizzazione di opere pubbliche (sia in forma provvisoria che definitiva);
 - di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne la durata, nonché di imporre l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto a cura del Concessionario;

- di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di due anni dal termine dei lavori;
 - di richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali; qualora introvabili, simili all'esistente, di limitare al massimo le difformità architettoniche consequenziali imponendo al limite il rifacimento completo della pavimentazione esistente;
 - di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in modo da evitare sobbalzi agli autoveicoli;
 - di imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze da concordare con il Settore Lavori Pubblici e comunque sempre ad andamento geometrico ed uniforme;
 - di non fare eseguire (in alcuni casi particolari), il ripristino definitivo e di imporre l'esecuzione di lavori simili e per pari importo da altra parte (ciò potrà avvenire soprattutto nel caso di futuro rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti in corso o previsioni dell'Amministrazione Comunale).
11. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto; qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il Concessionario ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni (procedura ordinaria) - 7 giorni (procedura semplificata) - 2 giorni (intervento d'urgenza) prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la motivazione e la durata per la quale viene chiesta la proroga.
12. L'Ufficio valuta e, se sussistono i presupposti, autorizza la proroga.
13. La concessione è rilasciata in conformità alle previsioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e nel rispetto della programmazione comunale.
14. L'occupazione del suolo pubblico è concessa, fatti salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai Terzi, per effetto di disposizioni di Legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o altre cause.
15. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.

16. I cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti e, in genere, le reti di fognatura ed ogni altra struttura di proprietà del Comune possono essere utilizzate anche per l'installazione di cavi di telecomunicazione od altri servizi a rete.
17. La concessione non viene rilasciata quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso ad infrastrutture di alloggiamento esistenti.
18. L'Ufficio produce l'atto di concessione, corredato delle prescrizioni tecniche previste nell'allegato "Norme tecniche".

Art. 12 Obblighi e Decadenza

A) Obblighi

1. Il Concessionario deve rispettare le procedure concessorie fissate, è assoggettato al pagamento degli oneri economici previsti ed alla presentazione delle garanzie e cauzioni.
2. Il Concessionario ha l'onere di ripristinare quanto manomesso e l'obbligo di riparare tutti i danni arrecati alle strutture stradali ed agli impianti presenti nelle aree di cantiere derivanti dall'esecuzione dei lavori e di ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale.
3. Il Concessionario non può porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta da parte del Comune, che sarà concordata con il Concessionario stesso.
L'inosservanza del presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione, trattandosi di "uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso".
Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di rilascio della concessione, si considerano dismessi se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano.
Il Comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.
4. Sono fatte salve le prescrizioni di cui al "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e per l'applicazione della relativa tassa - T.O.S.A.P.".

B) Decadenza Concessione

1. La concessione decade in presenza di:
 - a) reiterate violazioni da parte del Concessionario delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di concessione;
 - b) violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
 - c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) mancato inizio lavori entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;
 - e) mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. La decadenza, con conseguente revoca, subentra dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del Concessionario, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.
3. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposita concessione e dal pagamento degli oneri economici richiesti, nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive; inoltre non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.

C) Occupazione abusiva

1. L'Ufficio, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, affinché l'interessato provveda entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le spese relative alla rimozione, alla custodia dei materiali e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

Titolo IV

Esecuzione opere

Titolo IV Esecuzione opere

Art. 13 Inizio e Svolgimento lavori

1. L'Ufficio provvede alla regolare esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico e dei relativi ripristini.
2. Il Concessionario, d'intesa con l'Ufficio, deve valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti gli interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.
3. Il Concessionario prima di iniziare i lavori :
 - a) richiede la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, fine) con il mantenimento della viabilità urbana all'Ufficio Tecnico;
 - b) presenta una copia della Concessione e contestuale richiesta di Ordinanza di Occupazione Suolo Pubblico, di chiusura parziale o totale viabilità interessata dalla manomissione e definizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale provvisoria alla Polizia Locale;
 - c) provvede al pagamento della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - d) richiede la presa in carico dell'area e contestuale redazione e sottoscrizione del relativo verbale all'Ufficio.
 - e) dà avviso scritto all'Ufficio, con almeno 10 giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori; l'avviso, da inviare tramite fax, deve essere sottoscritto sia dal Concessionario che dall'Impresa esecutrice, riportare gli estremi della Concessione, la data di inizio lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici.

Tale avviso va esteso alla Polizia Locale e a tutte le Aziende Erogatrici, per prendere con esse gli opportuni accordi, secondo le procedure fissate nella riunione di coordinamento, affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti, limitando l'impatto con la viabilità e i costi sociali per il quartiere.
4. Il Concessionario, per gli interventi con tecniche no-dig, deve possedere una specifica certificazione che lo abiliti ad operare ed è obbligato a:
 - a) effettuare prima dell'inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell'area dell'intervento, per

valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette.

In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate indagini mirate ed accertamenti di verifica sul posto, con oneri a carico del Concessionario stesso;

- b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti dei servizi.

Le spese di supporto sono a carico del Concessionario.

5. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera (che non alterino i dati fondamentali del progetto), tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente autorizzate dall'Ufficio.
6. Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più Concessioni, sarà presa in carico dal primo Concessionario che richieda all'Ufficio la redazione del relativo verbale.
7. Nel caso in cui una nuova Concessione interessi un'area che sia già stata consegnata, il ripristino e la custodia della stessa sarà comunque in carico al Concessionario che ha sottoscritto il relativo verbale.

Art. 14 Ultimazione lavori

1. Il Concessionario, sempre ed in ogni caso, dà avviso scritto all'Ufficio della data di ultimazione dei lavori autorizzati, entro sette giorni dalla conclusione degli stessi.
La comunicazione, da inviare tramite fax, deve essere sottoscritta sia dal Concessionario che dall'impresa esecutrice, riportando gli estremi della Concessione, la data di fine lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici.
La comunicazione dovrà inoltre indicare lo stato del ripristino e gli estremi per lo svincolo della cauzione, a seguito della sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area.
2. I lavori si intendono ultimati quando sia stato ultimato il ripristino provvisorio della area manomessa, ferma restando la responsabilità dell'area a carico del Concessionario.

3. L'Ufficio effettua, attraverso i suoi tecnici, un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto concessorio.
4. In base all'art. 67, comma 5, lettera d) del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), il controllo delle opere eseguite potrà contemplare l'esecuzione di saggi e carotaggi volti alla verifica dell'esatta esecuzione del ripristino della manomissione, ed in particolare all'accertamento della natura del materiale di riempimento e della rispondenza degli spessori di ripristino a quelli contenuti nelle Prescrizioni Tecniche allegate alla Concessione; l'onere dei saggi e dei carotaggi sarà a totale spesa, cura e carico del Concessionario, in base a quanto disposto dall'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), indipendentemente dal risultato.
5. In assenza di difformità, completate le operazioni relative al ripristino definitivo del suolo pubblico, le parti redigono un Verbale di Ritiro Area; il Concessionario, qualora vengano rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni concessorie, provvede al loro adeguamento entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta.
6. L'Ufficio, in caso contrario provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone le spese al Concessionario, avvalendosi della cauzione o della fideiussione.
7. La stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area determina:
 - a) la verifica della corretta esecuzione del ripristino definitivo del sedime stradale, della segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
 - b) lo svincolo delle cauzioni o fideiussioni prestate.

Art. 15 Ripristino del sedime stradale

1. Il Concessionario rimane responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un periodo di due anni, a partire dalla data di riconsegna dell'area al Comune (Verbale di Ritiro Area); in tal senso ogni responsabilità civile e penale è a totale carico del Concessionario.
2. I lavori di manutenzione, sul tratto di suolo pubblico manomesso, che si rendono necessari nei due anni, sono eseguiti da ditta incaricata dal Comune, previo avviso al Concessionario a provvedere nel tempo strettamente necessario in rapporto all'entità del ripristino e comunque entro il tempo massimo di 30 giorni.

3. I costi economici per tale attività, calcolati dall'Ufficio sulla base del listino prezzi della CCIAA di Milano in vigore al momento del ripristino, sono addebitati al Concessionario. Allo scadere del biennio di impegno per la manutenzione, decade ogni onerosità verso il Concessionario.

Art. 16 Sanzioni e Responsabilità

A) Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nella concessione, sarà soggetto alla sanzione di cui al Titolo secondo del Nuovo Codice della Strada. La violazione delle suddette disposizioni importa l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.
2. Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, si applica una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato, da versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale.

B) Responsabilità per danni

1. Il Concessionario risponde per:
 - a) responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;
 - b) eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
 - c) responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.
2. Il Concessionario deve esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura di tali responsabilità.
3. Il Concessionario, qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, provvede a comunicare tempestivamente il fatto all'Ufficio.

Titolo V

Oneri e Garanzie

Titolo V Oneri Economici e Garanzie

Art. 17 Oneri economici

Gli oneri economici e le garanzie previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale sono:

- a) gestione tecnico amministrativa della pratica;
- b) tassa di occupazione del suolo;
- c) tariffa di uso dell'infrastruttura;
- d) garanzie.

A) Gestione tecnico amministrativa della pratica

Sono a carico del Concessionario, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune:

- a) le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di concessione;
- b) le attività specialistiche che i tecnici dell'Ufficio svolgono per il coordinamento e la pianificazione annuale delle attività e i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell'esecuzione degli stessi, per disservizi nel cantiere o per l'ultimazione dei lavori.

Gli oneri per tali attività, computati sulla base delle tariffe professionali vigenti, sono fissati dall'Ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale e possono essere aggiornati annualmente.

In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti vengono rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

B) Tassa di occupazione del suolo

1. Il Comune ai sensi dei D.Lgs. n° 503/96 e n° 446/97, stabilisce la tassa che deve essere corrisposta per:

- a) occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico.

Il Concessionario deve corrispondere la tassa per l'occupazione permanente del sottosuolo, soprassuolo stradale e urbano, secondo il Regolamento Comunale vigente.

In tal senso sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi una durata non inferiore ad un anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti;

b) occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche.

Il Concessionario deve corrispondere la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico nei modi e nella misura previsti dal Regolamento Comunale vigente.

In tal senso sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno.

2. La tassa viene versata al Comune, o diversamente secondo le indicazioni riportate nelle convenzioni.

C) Tariffa per l'uso delle infrastrutture

Il Comune definisce le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (L.R. n° 26/03 e Direttiva 03/03/1999).

Tali tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 18 Garanzie e Cauzioni

1. Il Concessionario, come previsto dall'art 27 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio della concessione, presterà idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia della corretta esecuzione delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.

L'importo sarà fissato dall'Ufficio in base alle dimensioni dello scavo ed alle condizioni dei luoghi manomessi (pavimentazione esistente); tale importo sarà determinato sulla base del costo reale del relativo ripristino per ogni metro quadrato di pavimentazione, con riferimento al listino della C.C.I.A.A. di Milano vigente al rilascio della Concessione.

Il deposito cauzionale, a favore del Comune, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

2. Al Concessionario è data la possibilità di provvedere a uno o più versamenti cumulativi semestrali o annuali, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole concessioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente al lavoro

specifico; in tal caso potrà essere presentata apposita cauzione mediante *fideiussione bancaria o polizza fideiussoria*, a prima richiesta, rilasciata a favore del Comune di Cornaredo, da parte di primario istituto (per l'importo stabilito dall'Ufficio sulla base dell'entità delle manomissioni effettuate nell'anno precedente) che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.

La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune.

3. La fideiussione o cauzione resterà vincolata fino alla stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area.

Art. 19 Norme conclusive

Il presente Regolamento è composto da 19 articoli

Viene integrato da allegati tecnico amministrativi predisposti dall'Ufficio del Sottosuolo.

Gli allegati possono essere modificati o integrati dallo stesso Ufficio.

Le modifiche devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

Il presente Regolamento sostituisce il Disciplinare di rottura del suolo pubblico.

Glossario

Aziende Erogatrici: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi.

Cameretta interrata: manufatto ubicato sulla sede di posa (galleria) o in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta.

Canaletta: contenitore prefabbricato, generalmente metallico o di materiale sintetico, con coperchio, destinato a contenere cavi.

Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, articolata, a sua volta, in una o più corsie.

Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di Energia Elettrica.

Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione.

Concessione di suolo pubblico: atto amministrativo che consente l'occupazione di suolo pubblico (stabilendo i diritti, gli obblighi e relativo canone) per l'esecuzione di opere.

Concessionari: Aziende Erogatrici e privati.

Concessione: provvedimento amministrativo, discrezionale, con il quale la Pubblica Amministrazione amplia la sfera giuridica del destinatario e attribuisce o trasferisce poteri o facoltà nuove al richiedente.

Consente l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di opere.

Condotta: insieme di tubi, curve e accessori, uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell'acqua

Condotto: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte.

Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici

necessari per la trasformazione, per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenza delle reti di distribuzione dei pubblici servizi.

Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, che può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada, quali banchine ecc.

Imprese esecutrici: soggetti privati, organismi o Società che eseguono opere nel sottosuolo a titolo di gestori di impianti tecnologici sotterranei.

Infrastruttura o Struttura Sotterranea Polifunzionale (S.S.P.): manufatto sotterraneo, conforme alla norme tecnica Uni-Cei 10029, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno tutti i servizi a rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per gli interventi legati alle esigenze di continuità del servizio.

La struttura può essere configurata come galleria sotterranea praticabile (galleria), generalmente collocata nel sottosuolo delle sedi stradali (ivi comprese le fasce di pertinenza), o come cunicolo accessibile dall'alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali.

a) Galleria: struttura costituita da passaggio praticabile destinata alla posa di servizi a rete.

b) Cunicolo: struttura costituita da trincea o da altro passaggio non praticabile con chiusura mobile.

c) Polifora: manufatto con elementi continui (a sezione prevalentemente circolare) affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi a rete.

Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno.

Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo per la posa di canalizzazioni finalizzata alla fornitura di un servizio.

Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti.

Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

Occupazione permanente: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi una durata non inferiore all'anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti.

Occupazione temporanea: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e non comportino l'esistenza di manufatti ed impianti.

Opere di protezione: manufatti (per esempio cunicoli, tubi guaina, piastre ecc.) atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento.

Passerella: tavoletta, continua o reticolata, generalmente metallica o di materiale sintetico, destinata alla posa di cavi.

PGT: Piano di Governo del Territorio.

Pozzetto: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi eventualmente dislocate nel pozzetto.

Profondità di interramento: minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno.

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

PUGSS: Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo.

Privati: soggetti privati, Enti o Società che intervengono sul suolo pubblico.

Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo.

Richiedente: Azienda Erogatrice o privato che produce la domanda di concessione o che deve effettuare un intervento d'urgenza.

Ripristino definitivo: l'insieme delle operazioni necessarie per riportare allo stato originario il suolo pubblico manomesso (fatte salve diverse indicazioni del Settore L.L.P.P.), assicurando in particolare la perfetta funzionalità dello stesso secondo la relativa destinazione.

Ripristino Provvisorio: la ricostituzione del suolo pubblico finalizzata a impedire ogni danno a persone e cose, in attesa del ripristino definitivo.

Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico sia stradale sia non stradale o del suolo stradale privato o gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.

Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva della carreggiata e della fascia di pertinenza.

Servizi a rete/sottoservizi: gli elementi, posizionati nel sottosuolo, degli impianti di servizi pubblici quali acqua potabile, energia elettrica, gas, linee telefoniche, fognatura, reti multimediali (cablaggio).

Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

Strada extraurbana: strada esterna ad un centro abitato.

Suolo pubblico: la superficie, comprendente il relativo soprasuolo e sottosuolo, di uso pubblico destinato a strade, aree verdi, o altre aree comunali di uso pubblico, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato da servitù di passaggio ed i tratti di strada non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada (strade private aperte all'uso pubblico) e, in generale, ogni area stabilmente adibita all'uso pubblico per qualsiasi utilizzo.

Supporto (o mensola): elemento, generalmente metallico o di materiale sintetico, destinato al supporto discontinuo di cavi o tubi.

Tecnologie No-Dig: tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto.

Tecnologie Trenchless: vedi tecnologie no-dig.

Ufficio (Ufficio del sottosuolo): struttura cui sono demandate le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di concessione e controllo degli interventi, il rapporto con i gestori e gli altri Enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi secondo l'art. 19 della D.P.C.M. 03/03/1999 ed secondo l'art. 12 del Regolamento Regionale n° 03 del 28/02/05.